

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
SINDACATO AUTONOMO SANITA'
SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm



FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO DICEMBRE 2012 – n.° 12

ADASS INFORMA

Vallo della Lucania, dicembre 2012

Alle colleghe ed ai colleghi, continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Dicembre 2012 **"ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo, l'avviso per la concessione dei permessi per studio (150 ore) con scadenza 31/12/2012 ed i nostri esercizi convenzionati.

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici.

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Inoltre, i nostri iscritti potranno usufruire gratuitamente del Servizio di Assistenza Fiscale (730, UNICO, IMU, ISEE).

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, un augurio di Buone Feste ed un arrivederci a Gennaio 2013, ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

ASL SALERNO:

Vi portiamo a conoscenza:

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Avviso per la concessione
di permessi
straordinari
retribuiti (150 ore)
per motivi di studio

AVENTE SCADENZA 31 DICEMBRE

2012.

Avviso per la concessione di permessi straordinari retribuiti (150 ore) per motivi studio ex art. 22 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 07.04.1999 i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti all'area del Comparto, interessati ad usufruire, nell'anno solare 2013, di permessi retribuiti per studio ex art. 22 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 07.04.1999, possono presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2012, domanda in carta libera, utilizzando l'apposita modulistica, indirizzata a: Azienda Sanitaria Locale di Salerno - Area Gestione del personale - via Nizza - 84100 Salerno.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro postale accettante.

COME SEMPRE UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO
Per saperne di più rivolgiti alle nostre strutture aziendali

Amala la vita così com'è. Amala pienamente, senza pretese;
amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti com-
prendono.

Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando ti esaltano come un re.
Amala, quando ti rubano tutto, o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un pò.

Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte,
o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,
o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci
ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.

Non vivere mai senza vita!

(Madre Teresa di Calcutta)

Merry Christmas

Happy New Year

Buon Natale

e
Felice Anno Nuovo



LA VIGNETTA DEL MESE



LA CONFERMA IN UN COMUNICATO DEL MEF

Dichiarazione IMU al 4 febbraio 2013

Il D.L. n. 174/2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato la dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre. Pertanto, l'attuale termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 è stato posticipato al 4 febbraio 2013 (il 3 febbraio cade di domenica).

La conferma è arrivata in un comunicato stampa diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Resta invece fermo al prossimo 17 dicembre 2012 il termine per il versamento del saldo dell'IMU.

A cura della Redazione

LA LEGGE SULLA PARIFICAZIONE TRA GLI STATUS DI FILIAZIONE

Figli naturali, i problemi aperti

Nonostante il grande passo di civiltà apportato con la cancellazione apparentemente definitiva della distinzione tra figli naturali e figli legittimi, permangono alcune incongruenze sulle quali il legislatore ancora non è intervenuto ovvero ha deciso in senso conservatore. Così ad esempio emerge evidente il disposto rubricato "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione", che tra i principi e criteri direttivi fa "salvo l'utilizzo delle denominazioni "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente riferite, e qualora l'equiparazione degli status fosse davvero effettiva.

In data 27 novembre 2012 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2805 della XVI Legislatura, inerente "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali". Il differenziale che il codice del 1942 riservava ai figli naturali rispetto a quelli legittimi trova le sue radici storiche nel fatto che dove si distinguevano i filii iusti o legitimi dai naturales o vulgo concepti.

Tale distinzione è riuscita a sopravvivere alla Rivoluzione francese trasmettendosi nel Code Napoléon, nei codici napoleonici e nel codice civile italiano del 1865, che di quello francese era una traduzione pressoché letterale.

Nonostante il dettato costituzionale previsto dall'art. 30, il quale al primo comma prevede che "È dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio", tale distinzione è rimasta superata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha scardinato la tradizionale visione giuridica e sociale del diritto di famiglia del residuo storico della potestà del pater familias quale perno della vita familiare.

Con il nuovo testo dell'art. 315, riferito allo "Stato giuridico della filiazione" il quale asserisce che "Tutte le filiazioni sono riconosciute allo stesso stato giuridico", viene abolita la distinzione tra "figli legittimi" e "figli naturali" utilizzando ovunque il termine "figli".

Per quanto concerne i figli nati da un rapporto incestuoso, il nuovo testo dell'art. 251 stabilisce che il riconoscimento deve essere previamente autorizzato dal giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.

Il nuovo testo dell'art. 74 c.c. relativo alla "Parentela" dispone che "la parentela è il vincolo tra le persone che derivano da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori del matrimonio".

di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”.

Anche il testo dell'art. 250 c.c. (“Riconoscimento”) subisce modifiche nel senso che“(l)l figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. Oltre ad abbassare il limite di età dell'ascolto del minore da sedici a quattordici anni, la novella interviene anche sul quarto comma dell'art. 250 c.c. modificandone il testo come segue:

“Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.

Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.

Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.

Di grande importanza è la modifica che viene apportata all'art. 258 c.c. nel senso che

“(l)l riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”.

Tale intervento ha rilevanti conseguenze soprattutto iure hereditatis. Il nuovo testo dell'art. 262, 2° co., c.c. consente al figlio naturale di “assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre”, in questo modo il cognome materno non verrà più cancellato.

Il nuovo art. 315 prevederebbe che tutti i figli hanno il medesimo status giuridico, mentre l'art. 2 contiene la delega al Governo per la dettagliata revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione naturale, che contrastino con siffatto nuovo status giuridico. Altrettanto significativa è l'introduzione dell'art. 315 bis concernente “I diritti e doveri del figlio”, ovvero: “(l)l figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Si tratta di un importante principio inserito alla luce delle emergenze sociali provocate dalla prolungata permanenza dei figli maggiorenni all'interno della famiglia di origine. Viene altresì inserito l'art. 448 bis in materia di “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli”, secondo cui

“(l)l figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.

L'art. 3 della nuova legge predispone la “(M)odifica dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento”.

L'art. 4 stabilisce che le norme previste dall'art. 3 in questione si applicheranno ai soli procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, mentre l'art. 5 dispone le modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile al fine di rendere armonico e organico il nuovo impianto legislativo.

Si nota che, nonostante il recente intervento della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 20 novembre 2012, n. 20385) il medesimo articolo afferma che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e che si possono imporre non più di tre nomi che, se separati da una virgola, soltanto il primo può venire riportato nei certificati. Come sovente accade, l'ultimo articolo, il 6, contiene una "clausola di invarianza finanziaria", ovvero che "(D)all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Nonostante il grande passo di civiltà apportato con la cancellazione apparentemente definitiva della distinzione tra figli permangono alcune incongruenze sulle quali il legislatore ancora non è intervenuto ovvero ha deciso in senso comunque conservatore.

Nel primo caso si segnalano la permanenza della distinzione di competenze tra Tribunale dei Minorenni e Tribunale ordinario, la quale, se vi fosse perfetta equiparazione tra gli status, a rigor di logica, cesserebbe necessariamente. Inoltre si segnala la residuale discriminazione a discapito delle donne coniugate nella trasmissione del cognome ai figli.

Sul punto si ricorda, infatti, che siffatta impossibilità concretizza due discriminazioni diverse: da un lato nei confronti delle madri che, non coniugate, vedono aggiungere al proprio cognome quello del padre che ha riconosciuto il figlio successivamente alla madre; dall'altro nei confronti del loro coniuge che comunque trasmette il cognome.

Nel secondo caso emerge evidente il disposto dell'art. 2 (rubricato "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione), che tra i principi e criteri direttivi, alla lettera a) fa "salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative".

Ci si chiede dunque come possa sopravvivere una discrepanza tale tra figli "nati nel matrimonio" e "nati fuori dal matrimonio" qualora l'equiparazione degli status fosse davvero effettiva.

Rappresentatività sindacale per il triennio 2013-2015

Si comunica che in data 21 novembre 2012, il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN ha proceduto all'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2013-2015 sulla base dei dati certificati dal Comitato Paritetico nelle riunioni del 20 settembre 2012 e del 29 ottobre 2012, come risulta dai [prospetti pubblicati](#) nella sezione "Accertamento rappresentatività sindacale". In considerazione del fatto che ancora non è stato sottoscritto il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree dirigenziali di contrattazione per il suindicato periodo contrattuale, tale accertamento è provvisorio e, pertanto, si procederà a quello definitivo successivamente alla sottoscrizione del suddetto CCNQ. Nel comparto Sanita' la FSI ha confermato la propria presenza tra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

COMPARTO SANITA'	DELEGHE	%	VOTI	%	MEDIA	CONFEDERAZIONE
FP CGIL	74.270	26,64%	106.921	28,80%	27,72%	CGIL
CISL FP	71.566	25,67%	94.302	25,40%	25,53%	CISL
UIL FPL	46.915	16,83%	66.926	18,03%	17,43%	UIL
FIALS	26.401	9,47%	33.373	8,99%	9,23%	CONFSAL
FSI	14.658	5,26%	19.335	5,21%	5,23%	USAE
NURSND	14.809	5,31%	17.696	4,77%	5,04%	CGUCISAL



L'AVVOCATO RISPONDE

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo. A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

Domanda

L'azienda o ente può richiedere la visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro prima del decorso dei 18 mesi previsti dall'art. 23, comma 1, del CCNL? Quando non sia applicabile l'art. 16 del DPR 384/1990, può darsi luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 23 del CCNL?

Risposta

La visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può essere chiesta dalla azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL ha dettato norme in favore del lavoratore. L'anticipazione espressamente finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente inabilità fisica può, invece, essere richiesta dal lavoratore. Giova precisare, inoltre, che in caso di accertamento medico di assoluta e permanente inabilità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro va corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto l'indennità di preavviso perché vi è una testuale previsione in tal senso dell'art.23, comma 3, del CCNL. A tal fine, si dovrà applicare, per il calcolo, l'art. 39 del medesimo CCNL. Con riguardo all'art. 16 del DPR 384/1990 richiamato dal comma 3 dell'art. 23 del CCNL, si ritiene che l'azienda o ente, ove abbia esperito tutti i tentativi per recuperare al servizio attivo il dipendente non più idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni ma idoneo a proficuo lavoro, può procedere alla risoluzione del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL.

Infatti, le parole "dispensa" del predetto DPR 384/1990 vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto il lavoratore non può essere licenziato "per inidoneità al lavoro" di cui all'art. 23, c

.....a proposito di **PENSIONI**:

(a cura de

Consulenza e assistenza

Ingegneria, Socio Sanitaria Assistenza

(per eventuale consulenza legale, p

nostro Ufficio Legale:

Avv. Pasquale I

Q
uesti gli "scalini" e
le "quote" per
lasciare il lavoro
secondo le nuove
proposte

Sede N

Tel/fax 06.68891313 - e-mail accass.nazionale@inopro.it - sito web: www.accass.it



Sentenze lavoro

Cassazione: non è valida la multa presa con l'autovelox se la presenza dell'apparecchiatura è comunicata solo attraverso gli organi di stampa locale

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, l'art. 4, comma 1 del DL n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Tale norma, secondo costante giurisprudenza, è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, al fine di orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

La Corte di Cassazione, sulla base di tali premesse, con ordinanza n. 21199 del 28 novembre 2012, ha affermato che nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento di velocità sul tratto di strada in cui è stata riscontrata l'infrazione. Tuttavia il Tribunale, "nell'attribuire credito all'assunto della Prefettura, secondo cui la presenza dell'apparecchiatura sarebbe stata comunicata attraverso gli organi di stampa locale, ha ritenuto valida tale forma di comunicazione richiamando la Circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, che al punto 7 (informazioni all'utenza) stabilisce che l'avviso dell'utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i media, come è avvenuto nel caso in esame". Il giudizio espresso dal Tribunale - affermano i giudici di legittimità - ha avuto illegittimamente come parametro di riferimento non la norma di legge che disciplina la materia bensì una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di diritto.

La rinuncia del paziente all'intervento dà diritto alla restituzione dell'acconto dato al medico



Con la sentenza 19265 del 7 novembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che il sanitario che non ha effettuato l'intervento chirurgico concordato con il paziente è tenuto alla restituzione del compenso previamente da lui percepito.

La sesta sezione civile, in linea con il tribunale di Mondovì, ha confermato la condanna di tre chirurghi alla restituzione della somma anticipata dalla paziente per un intervento mai effettuato, per via del recesso voluto della stessa. Piazza Cavour, ricordando che l'art.

1988 Cc esonera il destinatario della promessa di pagamento soltanto dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ha osservato che, nella fattispecie, la dichiarazione resa dalla paziente in calce alla cartella clinica era riferita all'accettazione del pagamento degli onorari "dovuti": ciò significa che non è stato messo in discussione il rapporto fondamentale, ma la determinazione di quanto effettivamente "dovuto" in forza del recesso ex art. 2237 CC.

Mentre per quanto riguarda la determinazione dei compensi ai sanitari e sull'onere della prova su di questi gravante in punto di dimostrazione dell'«opera svolta» ovvero di stipulazione di un accordo transattivo importa la valutazione di infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, per la parte in cui denuncia il vizio di cui all'art. 360 n. 5 Cpc.

«La norma - spiegano gli Ermellini - presuppone che il compenso sia, comunque, dovuto, a fronte di una prestazione d'opera effettuata, in tutto o in parte», ma, nel caso in particolare, nessun compenso invece era dovuto ai sanitari: mancava l'opera svolta da retribuire e, dunque, le somme percepite ritenute indebite.

AVVISO INTERNO

**ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
ADASSanità**

Sindacato Autonomo Sanità

*Per ulteriori chiarimenti o informazioni
contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra
Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :*

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa (F.C. Ex SA/3) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O.Vallo)

Castaldo Carmen (P.O. Sapri)

Maiese Lucia (D.S. Capaccio)

Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)

Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)

Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)

Erbetti Antonio (P.O. Scafati)

Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)



Adassanità

Elenco Attività convenzionate

Attività	Cat. Mercatologica	Indirizzo	Condizioni convenzione
Studio Odontoiatrico dr. Ventre Raffaele	Odontoiatria Profesi dentarie	Via Stefano Passaro, 8 Vallo della Lucania (Sa)	Prima visita Odontoiatrica / ortodontica Gratuita Sconto 20% da Nomenclatore A.N.D.I. nazionale
Original Marines	Abbigliamento Uomo-Donna-Bambino	Via G. Murat, 37 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% Escluso Periodo Saldi – Non cumulabile con altre promozioni
Gelbison Tour	Viaggi e Turismo Parco Giochi	Vallo della Lucania (Sa)	Per prenotazioni da catalogo, La Quota di Apertura – Spesa pratica è Gratuita parco giochi servizio ad ore Sconto € 1,00 parco giochi servizio giornaliero Sconto € 2,00 baby sitter: Sconto del 10% da stabilire in base alle esigenze Feste di Coppelanno Fitto sala sconto 10%
L'Isola Fantastica	Ludoteca	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10%
Idea Casa	Casalinghi Articoli da Regalo	Via Ferruccio Parri Vallo della Lucania (Sa)	Su acquisti superiori a € 100,00 in omaggio conf. 6 tazze caffè
Leonardo	Calzature Pelleteria	Corso Umberto I, 11 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10%
Ottica	Ottica	Piazza V. Emanuele	Escluso periodo dei saldi
Di Sevo	Lenti a contatto	Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% su occhiali da sole e prodotti oftalmici
Elettrosuono	Elettronica	Via S. Passaro	Sconto 15% su occhiali da vista
Pellegrino	Elettrodomestici	Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 5% su Lavatrici – Lavastoviglie – Frigoriferi – Cucine N.B. Solo per acquisto con pagamento in contanti
Nello Carrato	Calzature	Via Angelo Rubino 68/70 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10%
Nello Carrato	Calzature	Corso Umberto Sapri (Sa)	Sconto 10%
Alfa Elica	Parucchiere	Via R. Passarelli P.co Margherita Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% per colore - colpi di sole – permanente
di Del Vecchio Nello	Accessori Intimo	Via L. Rinaldi, 2 Vallo della Lucania (Sa)	La seguente agevolazione non è valida il venerdì ed il sabato Sconto 10% per acquisti superiori ai € 20,00 Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo
ESSE SHOP	Telefonia	Via Madonna di fatima, 4 Stella Cilento (Sa)	Sconto 3 %
di Buonadonna A.	Hotel	Via A. Della Gatta, 22 Vallo della Lucania (Sa)	Su tutta la merce disponibile in magazzino Sconto 10 % dal listino per Cerimonie ed eventi
RUGGIERO	Ristorante - Pizzeria	Via A. S. Marco, 28/30/32 Agropoli (Sa)	Sconto 10 % dal listino per Permottamenti Anche cucina e pizzeria senza glutine Sconto 20%

Elenco Attività convenzionate		Indirizzo	Cat. Merceologica	Condizioni convenzionate
Attività	Cat. Merceologica	Indirizzo	Cat. Merceologica	Condizioni convenzionate
Eialba Viaggi	Agenzia viaggi	Via Mazzini, 29 Battipaglia (Sa)		Sconto 5% per i viaggi organizzati con Bus proprio
Santi Angelo	Abbigliamento	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)		Sconto 2% per pacchetti turistici escluso tasse assicurazione e oneri vari
Santi Kids	Abbigliamento Bambini	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)		Sconto 10%
Libreria Pagina 5	Libreria	Via G. Murat, 5 Vallo della Lucania (Sa)		Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo
Lisi & Papa	Supermercato	Via A. Rubino, 157 Vallo della Lucania (Sa)		Sconto 10%
Lisi & Papa	Supermercato	Via .A. Rubino, 20 Vallo della Lucania (Sa)		Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo
Rag. Ronca Marlo	Consulente Fiscale	Via Madonna di Fatima Salerno		Sconto 10% non cumulabile con altre promozioni
Caaf Acai	Consulente Fiscale	0974 716052 Orignano (Sa)		Il presente sconto non ha validità per le edizioni del P.N.C.V.D.
Resp. Astore Carmela	Consulente Fiscale			Sconto 4%
Rag. Palladino Angelo	Consulente Fiscale			Lo sconto non sarà applicato per pagamenti con Buoni Mensa
Studio Legale Guida Massanova	Assistenza Legale	Vallo della Lucania (Sa) 0974 1980009 Vallo della Lucania (Sa)		Sconto 4%
SOPHIS Associazione	Corsi di Formazione ECM	Via Brodolini, 12 Battipaglia (Sa)		Lo sconto non sarà applicato per pagamenti con Buoni Mensa
Banca del Cilento Credito Coop. C.C.	Banca	Vallo della Lucania (Sa)		Consulenza Fiscale Gratuita
N.B. LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI CON AL TRE INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CORSO PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI				
N.B. Le condizioni sono suscettibili di variazioni collegate con il parametro ufficiale relativo al 26/02/07				

I NOSTRI PARTNERS:

